

**ADOZIONE DI NORME TECNICHE RELATIVE ALL'ABBATTIMENTO DELLE
 BARRIERE ARCHITETTONICHE DA RECEPIRE NEI REGOLAMENTI EDILIZI
 COMUNALI**

Tavolo tecnico - Report incontro 14 marzo 2007
 Comune di Rudiano – Sala Giunta

Presenze/Assenze

Ente	Nominativo	Carica	Presente/assente
Comune di Castelvovati	Orlandi Roberto	Sindaco	presente
Comune di Castrezzato	Bordiga Ivan	Consigliere delegato	assente
Comune di Cazzago S.M.	Mabellini Claudia	Tecnico delegato	presente
Comune di Chiari	Vitolo Guido	Tecnico delegato	presente
Comune di Coccaglio	Grassi Gianfranco Bertoletti Marco	Assessore delegato Tecnico delegato	assente assente
Comune di Comezzano-Cizzago	Pietta Mario	Sindaco	presente
Comune di Roccafranca	Grisoli Ercole	Tecnico delegato	assente
Comune di Rovato	Sette Riccardo Roggero Maurizio	Assessore delegato Tecnico delegato	assente assente
Comune di Rudiano	Vavassori Pietro	Sindaco e coordinatore tavolo tecnico	assente giustificato
	Giacobbi Sergio	Tecnico delegato	presente
Comune di Trenzano	Parolari Ignazio	Assessore delegato	presente
Comune di Urago d'Oglio	Madona Guido	Sindaco	presente
Fondazione Cogeme ONLUS	Frassi Giovanni	Presidente	presente
-	Arenghi Alberto	Professionista	presente
Studio legale Rota, Rusconi & Associati	Rota Gianluigi Rusconi Giuseppe	Avvocato Avvocato	assente assente

Verbalizza *Anna Tiraboschi*, che si occupa della segreteria operativa.

Di seguito si elencano le principali decisioni e attività decise nel corso dell'incontro:

Alberto Arenghi presenta dettagliatamente l'analisi effettuata sui Regolamenti Edilizi dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario 7 "Oglio Ovest", riportata in un documento che si allega. Sottolinea che l'obiettivo di tale analisi è quello di valutare se vi siano disposizioni che in qualche modo siano in contrasto con la normativa vigente in materia di accessibilità, ovvero inducano indirettamente il progettista a proporre soluzioni che si traducano in 'barriere architettoniche'. Successivamente, tratta nello specifico le prime proposte di modifica da apportare ai regolamenti edilizi, sottolineando la necessità di riprendere e sviluppare i punti più controversi della normativa regionale e/o nazionale e inserire, se necessario, misure tecniche più restrittive e si sofferma in maniera dettagliata sulle:

- 1) indicazioni di tipo “tecnico” (indicazioni la cui ottemperanza è cogente configurandosi come puntualizzazione della normativa nazionale e/o regionale) ed in particolare sui seguenti argomenti:
 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifici;
 - Documentazione grafica e relazione tecnica;
 - Richieste di deroga;
 - Aspetti tecnici specifici (rampe, scale, collegamenti verticali, servizi igienici ecc...).
- 2) indicazioni di tipo ‘urbanistico-amministrativo’ (indicazioni che si configurino come l’apporto dell’Amministrazione nel processo che determina un costruito più facilmente accessibile).

Roberto Orlandi chiede delucidazioni in merito alle deroghe e all’accessibilità dei servizi igienici.

Sergio Giacobbi e Claudia Mabellini chiedono chiarimenti sui seguenti punti:

- collegamento tra diversi livelli;
- restauro e risanamento conservativo – manutenzione straordinaria.

Tempi

- Entro il 07.04.07, i componenti del tavolo tecnico invieranno alla segreteria operativa le opportune osservazioni sulle prime proposte di modifica ai regolamenti Edilizi Comunali predisposte da *Alberto Arenghi*.
- Entro circa un mese si convocherà il tavolo tecnico.

Attività da svolgere

Le attività da svolgere sono le seguenti:

- Stendere il verbale e inviarlo a tutti i componenti del tavolo tecnico;
- Comunicare ai componenti del tavolo tecnico assenti al presente incontro di far pervenire alla segreteria operativa eventuali osservazioni in merito alle prime proposte di modifica ai Regolamenti Edilizi Comunali predisposte da *Alberto Arenghi*;
- Inviare ad *Alberto Arenghi* le osservazioni pervenute dai componenti del tavolo tecnico in merito alle prime proposte di modifica ai Regolamenti Edilizi Comunali;
- Convocare il tavolo Tecnico entro circa un mese.

Si allega il documento “Esame regolamenti-Bozza modifiche regolamenti edilizi in termini di accessibilità”.

Rudiano, 14.03.07

La segreteria operativa
Tiraboschi Anna

Il Presidente di Fondazione Cogeme ONLUS
Frassi Giovanni

ESAME REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI

L'analisi dei Regolamenti Edilizi Comunali non ha solo lo scopo di capire se vi siano indicazioni relative alla tematica del superamento delle barriere architettoniche, ma piuttosto di valutare se vi siano disposizioni che in qualche modo siano in contrasto con la normativa vigente in materia di accessibilità ovvero inducano indirettamente il progettista a proporre soluzioni che si traducano in 'barriere architettoniche'.

Dalla lettura dei Regolamenti Edilizi si possono trarre due principali spunti:

- per quelli più datati vi sono indicazioni che indirettamente inducono il progettista a proporre soluzioni che difficilmente possono armonizzarsi con la normativa per il superamento delle barriere architettoniche e riguardano principalmente la superficie minima dei servizi igienici e la larghezza minima delle scale,
- per quelli più recenti, che evidentemente sono stati redatti quando la normativa nazionale e regionale erano già in vigore, si riscontra un recepimento di alcuni articoli delle stesse che sono in parte pleonastici e in parte non corretti.

A ciò si aggiunge che in due Comuni, quasi sicuramente per ragioni riconducibili a considerazioni idrogeologiche (altezza della falda), si impone di impostare il piano terreno ad una quota superiore al piano campagna il che equivale imporre di risolvere fin da subito il superamento di una barriera architettonica. In altri Comuni, invece, è previsto l'obbligo di sopralluogo al rustico il che potrebbe essere un valido strumento di verifica anche in materia di eliminazione delle barriere architettoniche soprattutto in riferimento al requisito dell'adattabilità.

Si veda Allegato

BOZZA MODIFICHE REGOLAMENTI EDILIZI IN TEMA DI ACCESSIBILITA'

L'aggiornamento e/o il completamento dei Regolamenti Edilizi rispetto all'implementazione di indicazioni che portino ad una maggiore attenzione nei confronti della tematica dell'accessibilità degli spazi costruiti, deve contemplare i punti di seguito riportati:

- non può riportare indicazioni integralmente riprese dalla normativa nazionale e/o regionale per non essere un banale doppione, deve al contrario riprendere, sviluppandoli, i punti più controversi introducendo anche misure più restrittive rispetto a quanto contenuto nella normativa nazionale e/o regionale intendendo quest'ultime '*normative de minimo*',
- le indicazioni introdotte possono essere classificate in due categorie:
 - di tipo 'tecnico' ovvero indicazioni la cui ottemperanza è cogente configurandosi come puntualizzazione della normativa nazionale e/o regionale,
 - di tipo 'urbanistico-amministrativo' ovvero indicazioni che si configurino come l'apporto dell'Amministrazione nel processo che determina un costruito più facilmente accessibile.

Proposta di indicazioni di tipo 'tecnico'

Accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifici:

- a) Al fine di garantire una migliore qualità della vita e piena fruibilità dell'ambiente, costruito o non costruito, da parte di tutte le persone ed in particolare da parte di quelle con limitate capacità motorie, visive ed uditive, la progettazione ed esecuzione di trasformazioni edilizie ed urbanistiche devono dedicare particolare attenzione in riferimento alle disposizioni di legge e del presente regolamento.

In particolare dette disposizioni si applicano, a seguito di rilascio di Permesso di Costruire o di D.I.A., negli interventi di:

- nuova costruzione,
- ristrutturazione,
- restauro e risanamento conservativo,
- manutenzione straordinaria,
- nei manufatti di arredo urbano e nelle costruzioni precarie,
- nel caso di modifica di destinazione d'uso di immobili finalizzata ad un pubblico utilizzo e/o esercizio privato aperto al pubblico¹.

¹ la nozione di edifici aperti al pubblico comprende tutti quegli ambienti spazi o edifici privati dove si svolga un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio ed alla produzione di servizi,

Devono essere garantiti i requisiti di accessibilità, adattabilità, visitabilità, con le modalità e le caratteristiche previste dalle normative vigenti, al fine di garantire l'osservanza delle stesse.

- b) Le disposizioni di cui al precedente comma devono attuarsi anche nel caso di interventi edilizi parziali riguardanti anche solamente le parti comuni come vani scala, cortili, giardini, accessi comuni, ecc. ed anche nel caso di interventi riguardanti il 50%, in volume e/o superficie, degli edifici (nel conteggio del volume e/o superficie sono da valutarsi anche gli interventi di recupero sottotetto).
- c) Nel caso di edifici condominiali con più di dieci autorimesse o posti auto, deve essere previsto uno spazio a parcheggio ad uso condominiale delle dimensioni di mt. 3,20 per mt. 5 per gli eventuali disabili. Il numero dei suddetti posti macchina condominiali per disabili deve essere previsto nella misura minima di uno ogni 50 posti o frazione e devono essere ubicati in prossimità degli accessi e dei collegamenti verticali.
- d) Le opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche (ascensori, piattaforme elevatrici, rampe, ecc.) sono autorizzate in deroga alle norme urbanistico edilizie, ferme restando le prescrizioni del codice civile ed i diritti di terzi e con l'obbligo di ricercare la miglior ambientazione ed inserimento nel contesto e nel maggior rispetto dei caratteri stilistico-architettonici dell'edificio. In particolare nelle zone "A" laddove l'eventuale posizionamento dell'ascensore o di altro sistema atto a garantire il superamento di dislivelli verticali non possa avvenire all'interno del perimetro dell'edificio, può, con motivata ed esaustiva dimostrazione, essere collocato in un corpo nuovo adiacente all'edificio stesso.
- e) Negli immobili condominiali sono sempre ammessi gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in presenza di persone disabili, secondo quanto riportato dalla normativa vigente in materia. Tali interventi, valutati caso per caso, sono ammessi anche quando non vi sia una persona disabile (riconosciuta tale da documentazione medica) residente nell'immobile.

quali, ad esempio, teatri, cinematografi, club privati, alberghi, ristoranti, centri commerciali, negozi, bar ed altri. Secondo la Corte Costituzionale (9 aprile 1970 n 56) un locale deve considerarsi pubblico quando si accerti che in esso si svolge attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio e/o alla produzione di beni e servizi. La Cassazione ha attribuito il carattere pubblico ai locali che prevedano il pagamento di un biglietto d'ingresso, il rilascio di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto, a quelli che pubblicizzino la propria attività o che abbiano una struttura tale da rendere evidente lo svolgimento di un'attività imprenditoriale: nonché a quelli che consentano l'ingresso ad un rilevante numero di persone.

- f) I cantieri che prevedono l'occupazione di suolo pubblico oltre a rispondere a tutte le caratteristiche tecnico-amministrative e di sicurezza previste, devono garantire l'accessibilità e/o percorribilità alternativa accessibile con opere temporanee (si veda l'art. 40 Codice della Strada).
- g) I criteri della progettazione accessibile devono essere sempre presenti in tutti i progetti, ove il requisito sia applicabile, indipendentemente dalla scala, ovvero anche i piani di lottizzazione, i piani attuativi, i piani norma e tutti i progetti di carattere urbanistico (arredo urbano, sistemazione aree verdi, etc) dovranno essere corredati, negli opportuni dettagli, da relazioni ed elaborati grafici che delineano le scelte progettuali atte a garantire il soddisfacimento del requisito. Gli elaborati dovranno dimostrare, con particolare attenzione a quelli di carattere urbanistico, che la scelta dei materiali e dei colori sia di supporto alle persone ipovedenti o non vedenti.

Documentazione grafica e relazione tecnica:

- a) elaborati grafici almeno in scala 1:100 che devono evidenziare i percorsi accessibili che partendo dal suolo pubblico si articolano attraverso l'entrata, gli spazi comuni e le singole unità immobiliari evidenziando tutte le differenze di quota presenti e le modalità per superarle. Le planimetrie, inoltre, dovranno riportare almeno la disposizione dei sanitari dei servizi igienici ed eventualmente l'ipotesi di arredo;
- b) relazione tecnica che illustri gli accorgimenti atti all'abbattimento delle barriere architettoniche secondo la vigente normativa per l'accessibilità, adattabilità, visitabilità; nel caso del requisito di adattabilità si dovrà produrre evidenze anche la stima dei costi di massima necessari per l'adeguamento degli immobili;
- c) predisposizione di un modello standard da adottarsi per l'asseverazione di cui alla L. 13/89: tale modello è da intendersi come strumento agile di controllo (tipo check list) sia per il progettista, sia per l'Ufficio Tecnico.

Richieste di deroga:

La richiesta di deroga rispetto agli adempimenti atti a realizzare i requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità può essere presentata soltanto per interventi che interessino un edificio esistente (è inammissibile per le nuove costruzioni) e si configura di due tipi:

1. Richiesta di deroga ai parametri urbanistici (distanze dai confini, dalle strade, etc...) per porre in essere opere atte ad eliminare le barriere architettoniche,
2. Richiesta di deroga all'applicazione delle normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche per impossibilità tecnica relativa a particolari situazioni connesse alle strutture degli edifici o a vincoli ex-lege 1089 e s.m.,

In entrambi i casi il progettista dovrà produrre esplicita richiesta di deroga corredata da apposita relazione che spieghi in maniera esauriente i motivi della richiesta stessa. L'Amministrazione potrà ritenere ammissibili le motivazioni e rilasciare il provvedimento citando la richiesta, ovvero potrà ritenerle non ammissibili e richiedere ulteriori approfondimenti progettuali. La richiesta di cui al punto 2 può essere discriminante in ragione della destinazione d'uso dell'edificio, ovvero l'Amministrazione potrà negare che nell'edificio si svolgano attività pubbliche e private aperte al pubblico.

Aspetti tecnici specifici

1 – Le rampe; le scale e i collegamenti verticali

- a) Le rampe sono piani inclinati che collegano livelli a quote differenti. Per esse valgono le disposizioni vigenti per legge rispetto alla loro larghezza, al loro sviluppo ed alla loro pendenza. In particolare la pendenza massima, regolata dallo sviluppo della rampa stessa, deve essere intesa come inclinazione massima di ogni tratto inclinato rispetto alla lunghezza complessiva della rampa stessa comprendendo anche gli eventuali piani di stazionamento (in altri termini non è possibile calcolare la pendenza come media di due o più tratti della rampa o frapporre più piani di stazionamento al fine di ottenere tratti inclinati più brevi e maggiormente inclinati)
- b) Le scale sono disciplinate, quanto a larghezza, dimensioni e caratteristiche dalla normativa del regolamento locale di igiene e da specifiche disposizioni legislative in materia di barriere architettoniche, sicurezza e prevenzione incendi.

Le scale a chiocciola non possono essere considerate accessibili né adattabili e non possono essere previste se non abbinata ad ascensore o piattaforma elevatrice. In caso di adattabilità dovrà essere fornita dimostrazione in sede di progetto la predisposizione strutturale di un foro (delle dimensioni minime di 150 cm x 150 cm) per l'installazione di piattaforma elevatrice garantendo un'adeguata altezza di extracorsa.

Ai fini dell'accessibilità ed adattabilità non può essere ammesso l'utilizzo del servoscala qualora la scala abbia larghezza inferiore a cm. 120.

Sono di norma sconsigliati i gradini a piè d'oca (gradini con pedata a forma trapezia).

- c) Per quanto riguarda il raggiungimento del requisito dell'accessibilità il collegamento tra diversi livelli² deve preferibilmente avvenire mediante l'utilizzo di rampe, piattaforme elevatrici ed ascensori in ragione del dislivello da superare e del contesto in cui si opera. Il ricorso al servoscala, possibile soltanto in interventi di adeguamento e/o adattabilità, è sempre da considerare con molta attenzione e comunque solo come alternativa ai dispositivi succitati. In particolare dovrà essere dimostrata la possibilità di installazione di servoscala del tipo con piattaforma per sedia a ruote, evidenziando graficamente ai fondocorsa i necessari spazi di manovra.

2 – I servizi igienici

- a) Un servizio igienico si intende accessibile quando tutti i sanitari in esso presenti sono utilizzabili da persone su sedia a ruote e vi siano idonei maniglioni per agevolare i trasferimenti dalla sedia al sanitario. In particolare dovrà essere dimostrata la possibilità di accostamento bilaterale per la tazza wc.
- b) Quando è sufficiente garantire il requisito della visitabilità la presenza di un servizio igienico accessibile è obbligatorio in tutti gli spazi privati aperti al pubblico con metratura superiore ai 250 mq, in quelli con metratura inferiori ai 250 mq con destinazione d'uso tale per cui è ragionevole ritenere che l'utente possa avere bisogno di utilizzarlo (bar, ristoranti, luoghi di aggregazione, luoghi di culto, studi medici, paramedici e di cura della persona, etc).

² Per una corretta definizione di "livello" in dottrina Roberto Barocchi, autore di un agile "Dizionario di urbanistica", ritiene che si debba intendere, quale piano di un edificio, "ciascuno dei livelli corrispondente alla quota di un pavimento". Nella pratica progettuale occorre considerare la sezione dell'edificio e considerare il numero di impalcati presenti indipendentemente dalla loro posizione rispetto al piano campagna. A tale definizione fa eccezione il caso delle unità immobiliari cosiddette 'duplex' ovvero quelle unità che si sviluppano su due livelli collegati da una scala interna all'unità stessa (la visitabilità di tali unità è garantita se vi è un servizio igienico al livello della zona di relazione – soggiorno –)

Per quanto riguarda le unità immobiliari destinate a residenza il requisito della visibilità, laddove previsto, dovrà essere presente almeno un servizio igienico raggiungibile, con possibilità da parte di una persona su sedia a ruote di potersi accostare frontalmente al lavabo, e frontalmente o lateralmente alla tazza wc.

Proposta di indicazioni di tipo 'urbanistico-amministrativo'

E' ammessa l'occupazione di suolo pubblico per creazione di rampe od accorgimenti per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nel caso di comprovata dimostrazione di impossibilità nella proprietà privata e previo la verifica da parte dell'Amministrazione rispetto a condizioni di sicurezza viaria. Tale occupazione di suolo pubblico viene rilasciata a titolo di precario con oneri di ripristino a carico del richiedente, è esente dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

I corpi scala comuni e i locali ascensori non vengono computati ai fini volumetrici e ai fini del calcolo della s.l.p.

TESTO REGOLAMENTO EDILIZIO	NOTE
CASTELCOVATI [2000]	
<p>Art. 9</p> <p>...</p> <p>un esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 13, comma 3 legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6</p>	
<p>Art. 44</p> <p>....</p> <p>Per gli edifici destinati ad abitazione e di non diretto accesso da spazi pubblici, il piano del pavimento soprastante deve essere ad una quota maggiore di almeno cm. 15, dal punto più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente e comunque dalla superficie del marciapiede esistente.</p>	<p>L'indicazione, dettata probabilmente da condizioni idrogeologiche, si traduce nella necessaria introduzione di 1 gradino.</p>
<p>Art. 56</p> <p>La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, a partire da una sola utenza, è costituita da almeno una stanza da bagno di superficie minima di 4,00 m2 - compresa la superficie dell'antibagno - all'interno della quale sono installati, almeno, un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o una vasca da bagno.</p> <p>Ogni stanza da bagno deve essere dotata di un antibagno di superficie minima di 1,00 m2.</p> <p>Le stanze da bagno al servizio degli ambienti di cui all'art. 50 [NEGOZI] devono essere dotate, almeno, di un vaso, di un lavabo, quest'ultimo ubicato nell'antibagno.</p>	<p>Le indicazioni potrebbero portare a situazioni in cui la visitabilità ed adattabilità è impossibile</p>
<p>Art. 74</p> <p>.....</p> <p>Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a 0,90 m1.</p> <p>E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a 0,90 m1.</p> <p>Le scale di servizio che collegano tra loro i locali di abitazione, o che collegano detto locali con locali accessori, debbono avere larghezza minima di 0,90 m1.</p> <p>Le scale di servizio che collegano tra loro locali di abitazione con locali accessori debbono essere racchiuse in apposito vano costituito da pareti fisse e comunicante con i locali di abitazione attraverso idonee porte.</p> <p>Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei pianerottoli, che per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a 1,20x1,20 m1 salvo quanto disposto al successivo articolo.</p> <p>Nelle nuove costruzioni la scala di accesso all'alloggio, se unica, deve essere coperta.</p>	<p>In contrasto con l'art. 8.1.10 d.m.. 236/89 (scale comuni minimo 1.20 m)</p>
<p>Art. 75</p> <p>Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il collegamento di due o più piani tra diversi alloggi o comunque ad uso comune, questa dovrà avere una pedata di profondità minima di cm 30, escluse eventuali sovrapposizioni, per una larghezza di almeno mt 1 per ogni gradino.</p> <p>Le scale a chiocciola che collegano i locali di una stesso</p>	<p>L'utilizzo di scale a chiocciola ad uso comune dovrebbe essere vietato perché pericolose e impossibili da rendere accessibili</p>

<p>alloggio o che collegano locali abitativi con locali accessori (cantine, sottotetti, ecc.) devono avere un diametro non inferiore a 1,20 mt.</p>	
<p>CAZZAGO S. MARTINO [1994]</p>	
<p>Art. 31 31.1 Negli spazi e nelle costruzioni elencati al precedente articolo 30, a integrazione di quelli espressamente indicati dalla legge, devono essere garantiti: 31.1.1 l'accesso ai medesimi o quantomeno, ai mezzi di sollevamento meccanico delle persone: 31.1.1.1 attraverso rampe indipendenti abbinata alle scale; di larghezza non inferiore a 1.30 m.; di lunghezza non superiore a 10 m.; di pendenza compresa tra il 5% e 1'8%; convenientemente protetto ai loro lati e pavimentate con materiali antisdrucchiolevole; 31.1.1.2 la disponibilità di almeno un ascensore di dimensione interna minima di 0,90 m. x 1.30 m.; con apertura della cabina posta sul lato più corto attraverso porta a scorrimento laterale di lunghezza non inferiore a 0.90 m.; 31.1.1.3 l'inclinazione delle rampe delle scale in ragione di gradini con alzata non superiore a 17 cm. e pedata non inferiore a 30 cm.; 31.1.1.4 l'attrezzature di queste ultime con corrimonto continuo ed eventualmente anche centrale quando la larghezza della rampa superi 1,50 m; 31.1.1.5 una larghezza minima delle piattaforme di distribuzione, anche se servite dal solo ascensore, di 1.50 m; 31.1.2 la fruibilità dei servizi comuni nelle costruzioni di cui all'art. 30; nelle stesse costruzioni la fruibilità di almeno un gabinetto mediante porte di accesso prive di dislivello e non inferiore a 0.80 mt.</p>	
<p>CHIARI [MANCA]</p>	
<p>CIZZAGO COMEZZANO [2003]</p>	
<p>Art. 3.1.1 3. Dei commissari di cui al comma 1, lettera b), almeno uno deve essere esperto in materia di eliminazione e abbattimento delle barriere architettoniche.</p>	
<p>Art. 4.1.1.4 - (Percorsi pedonali) 1. Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti, sono munite di marciapiedi o passaggi pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità con le norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche. Tali marciapiedi non devono presentare ribassamenti in corrispondenza degli accessi pedonali o carrai. 2. Tali passaggi dovranno avere, di norma, una larghezza di almeno cm 150 e comunque, limitatamente a brevi tratti o alla presenza di ostacoli, non inferiore a cm 90. 3. Gli attraversamenti pedonali devono sempre essere illuminati.</p>	

<p>4. Non sono ammesse fessure in griglie e altri manufatti con larghezza o diametro superiore a cm 2; le griglie ad elementi paralleli devono essere poste con gli elementi ortogonali al senso di marcia.</p>	
<p>Art. 4.3.2.5 - (dotazioni minime degli alloggi)</p> <p>2. La dotazione minima dei servizi igienici per alloggio è costituita da un vaso, un lavabo, un bidet, una doccia o vasca da bagno. I locali per i servizi igienici devono essere piastrellati, o comunque rivestiti di materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente, per l'intera superficie di pavimento e per un'altezza minima di m 1,80 sulle pareti.</p> <p>3. In caso di adattamento del servizio igienico alle necessità di portatori di handicap il bidet può essere omesso, affidando la relativa funzione al vaso appositamente attrezzato.</p> <p>4. Il bagno principale dell'alloggio, ovvero l'unico bagno, deve avere superficie non inferiore a mq 4 ed almeno una apertura su parete esterna.</p>	
<p>Art. 5.1.2.3 - (Deroghe per l'eliminazione delle barriere architettoniche)</p> <p>1. Le opere finalizzate all'eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche, relative agli spazi edificati esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.</p> <p>2. La deroga di cui al comma 1 non è applicabile a:</p> <ol style="list-style-type: none"> ascensori esterni alla sagoma dell'edificio; rampe o altri manufatti esterni alla sagoma dell'edificio con altezza massima superiore a cm 100. <p>3. Le opere di cui al comma 2 possono essere realizzate in deroga solo se la domanda o la comunicazione sono presentate da un portatore di handicap o da un tutore per conto di un portatore di handicap e siano allegati un certificato medico in carta libera attestante l'handicap nonché una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti:</p> <ol style="list-style-type: none"> che l'edificio per il quale si richiede l'intervento in deroga costituisce abitazione o luogo di lavoro del soggetto portatore di handicap; le difficoltà di accesso con la relazione tra le opere previste e la tipologia dell'handicap. <p>4. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.</p>	<p>Commi 2 e 3: si introducono differenze per l'eliminazione delle barriere architettoniche a seconda che vi sia o meno il 'portatore di handicap'</p>
<p>Art. 5.1.2.4 - (Deroghe agli obblighi di eliminazione delle barriere architettoniche)</p> <p>1. Le prescrizioni tecniche in materia di eliminazione delle barriere architettoniche sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.</p> <p>2. Negli interventi di ristrutturazione sono ammesse deroghe alle prescrizioni tecniche in materia di eliminazione delle barriere architettoniche in caso di dimostrata</p>	

<p>impossibilità connessa agli elementi strutturali ed impiantistici dell'edificio.</p> <p>3. Le deroghe di cui al presente articolo sono adeguatamente motivate dall'interessato in sede di presentazione della domanda di provvedimento di assenso o di denuncia di inizio attività; le motivazioni devono essere controdedotte, con accoglimento o rigetto, anche parziali, in sede di istruttoria del progetto.</p>	
<p>PROSPETTO DI VERIFICA PRELIMINARE DI AMMISSIBILITÀ (articolo 2.3.1 del regolamento edilizio)</p>	
<p>COCCAGLIO [MANCA]</p>	
<p>ROCCAFRANCA [1974]</p>	
<p><i>Art. 30</i> <i>Ogni fabbricato, destinato ad abitazione, deve avere un numero sufficiente di latrine della superficie minima di mq. 2</i> ... <i>La larghezza minima dei corridoi non potrà in alcun caso essere inferiore ai cm 90.</i> ...</p>	<p>E' difficile se non impossibile dimostrare visitabilità ed adattabilità</p>
<p><i>Art. 32</i> ... <i>La larghezza delle scale non potrà essere inferiore a ml 1.00. I ripiani di arrivo debbono avere una larghezza pari a circa 1,25 di quella delle rampe.</i> ...</p>	<p>In contrasto con l'art. 8.1.10 d.m.. 236/89 (scale comuni minimo 1.20 m) Praticamente impossibile prevedere servoscala per adattabilità</p>
<p>ROVATO</p>	
<p><i>Art. 18</i> <i>Non appena una costruzione sia ultimata nelle opere murarie rustiche e nella copertura e ... il proprietario deve farne denuncia al Sindaco per gli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale...</i></p>	<p>Si potrebbe prevedere la verifica dell'adattabilità 'strutturale' (predisposizione foro ascensore/piattaforma, larghezza scale, etc...)</p>
<p><i>Art. 43</i> ... <i>Gli ambienti di latrina dovranno avere superfici di almeno mq 1.50</i> ...</p>	<p>E' impossibile dimostrare visitabilità ed adattabilità</p>
<p><i>Art. 48</i> ... <i>Le rampe delle scale dovranno avere una larghezza di almeno mt. 1,00 e l'alzata non superiore a cm 18 (abitazioni)</i> ...</p>	<p>In contrasto con l'art. 8.1.10 d.m.. 236/89 (scale comuni minimo 1.20 m; alzata compresa tra 16-17 cm) Praticamente impossibile prevedere servoscala per adattabilità</p>
<p><i>Art. 62</i> ... <i>Il pavimento del piano terreno dovrà essere sopraelevato di un minimo di cm 50 sul piano di campagna, con sottostante vespaio areato di almeno cm 50</i> ...</p>	<p>L'indicazione, dettata probabilmente da condizioni idro-geologiche, si traduce nella necessaria introduzione di 3 gradini.</p>
<p><i>Art. 67</i> ...</p>	<p>Differenza con l'art. 48 (forse come adeguamento a normativa</p>

<i>Negli edifici per uso ufficio, deposito o officine, ogni scala dovrà essere larga non meno di ml. 1,20</i>	antincendio)
RUDIANO [1960]	
<i>Art. 5 ... La visita deve essere fatta in due tempi: prima quando la muratura è allo sto grezzo, e poi quando è terminata e sempre a richiesta dei proprietari.</i>	Si potrebbe prevedere la verifica dell'adattabilità 'strutturale' (predisposizione foro ascensore/piattaforma, larghezza scale, etc...)
<i>Art. 35 ... Le latrine non potranno avere una superficie inferiore a mq 2 col lato minore di almeno 0,85...</i>	E' difficile se non impossibile dimostrare visitabilità ed adattabilità
<i>Art. 36 Le scale devono avere dimensioni sufficienti per i bisogni dell'abitazione e in ogni caso di larghezza non minore di m 0,80. ...</i>	In contrasto con l'art. 8.1.10 d.m.. 236/89 (scale comuni minimo 1.20 m)
TRENZANO [1974]	
<i>Art. 31 Ogni fabbricato, destinato ad abitazione, deve avere un numero sufficiente di latrine della superficie minima di mq. 2 ... La larghezza minima dei corridoi non potrà in alcun caso essere inferiore ai cm 90. ...</i>	E' difficile se non impossibile dimostrare visitabilità ed adattabilità
<i>Art. 33 ... La larghezza delle scale non potrà essere inferiore a ml 1.00. I ripiani di arrivo debbono avere una larghezza pari a circa 1,25 di quella delle rampe. ...</i>	In contrasto con l'art. 8.1.10 d.m.. 236/89 (scale comuni minimo 1.20 m) Praticamente impossibile prevedere servoscala per adattabilità
<i>Art. 52 Quando la costruzione sia ultimata al rustico, il committente e l'assuntore e per esso il Direttore dei Lavori hanno l'obbligo di denunciarla all'Ufficio Tecnico Comunale richiedendo la visita al rustico per la constatazione della conformità dell'opera al progetto approvato.</i>	Si potrebbe prevedere la verifica dell'adattabilità 'strutturale' (predisposizione foro ascensore/piattaforma, larghezza scale, etc...)
URAGO D'OGGIO [2000]	
<i>Art. 45 Possono essere rilasciate autorizzazioni edilizie in deroga alle norme del presente regolamento, del regolamento locale di igiene ed in deroga alla normativa urbanistico-edilizia vigente ove ciò sia espressamente consentito dalla legge ovvero lo stato dei luoghi non consenta il pieno rispetto delle disposizioni e delle norme di carattere igienico-sanitario, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ed in materia di realizzazione di volumi tecnici, nonché concernenti più in generale la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità degli ambienti. Nel rispetto delle norme di sicurezza e delle previsioni</i>	

<p>legislative in materia di deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione delle disposizioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche, le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le opere interne alle costruzioni e le opere interne alle singole unità immobiliari, purché comportanti miglioramento della situazione igienica preesistente e dei requisiti di accessibilità, possono essere avviate mediante denuncia di inizio attività anche nel caso in cui i locali o gli edifici non risultassero rispondenti ai requisiti igienico-prestazionali definiti dal capitolo IV e del titolo III del vigente regolamento locale di igiene.</p> <p>...</p>	
<p>Art. 152</p> <p>Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m. 0,90. E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza fra i punti più vicini fra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m. 0,50.</p> <p>La larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a m. 1,20 riducibili a m. 1,00 per le costruzioni a 2 piani e/o ove vi sia servizio di ascensore. Nei casi di scale interne che collegano locali di abitazioni, o vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc., può essere consentita una larghezza di rampa inferiore e comunque non minore di m. 0,80.</p> <p>I gradini delle scale devono avere di norma le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alzata minima 16 cm., massima cm. 18,50; - pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate sia non inferiore a cm. 63. <p>Per il collegamento di più alloggi le scale devono di norma essere interrotte almeno ogni 10 alzate.</p> <p>Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune, questa dovrà avere una pedata di profondità minima di cm. 25 escluse eventuali sovrapposizioni, per la larghezza di almeno m 1 per ogni gradino; l'alzata deve osservare gli indici di altezza indicati all'articolo precedente. Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc., devono avere un'apertura di diametro non inferiore a m. 1,20.</p> <p>...</p>	<p>La larghezza delle scale comuni deve essere sempre di 1.20 m anche nel caso di 2 piani (ragionevole larghezza di 1 m se c'è ascensore, ma solo sull'esistente)</p> <p>In contrasto con l'art. 8.1.10 d.m. 236/89 (pedata minimo 30 cm, alzata compresa tra 16-17 cm)</p> <p>L'utilizzo di scale a chiocciola ad uso comune dovrebbe essere vietato perché pericolose e impossibili da rendere accessibili</p>
<p>Art. 165</p> <p>Tutti gli edifici e gli impianti pubblici, in particolare quelli di carattere sociale, le strutture ricettive alberghiere nonché i locali pubblici e le banche debbono essere costruiti in conformità alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 27 della legge n. 118/1971, D.P.R. n. 384/1978, della legge 9-1-89, n. 13 e del D:M 14-6-1989, n. 236 in quanto applicabili secondo le disposizioni citate e della circolare esplicativa 22 giugno 1989, n. 1669/UL..La larghezza delle scale non potrà essere</p>	<p>Il D.P.R. n. 384/1978 è stato abrogato</p> <p>Articolo pleonastico</p>
<p>Art. 166</p> <p>In tutte le opere edilizie devono essere previste e realizzate soluzioni conformi alla disciplina vigente in materia di</p>	<p>Articolo pleonastico</p>

<p>eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, da parte di tutte le persone e in particolare da parte di quelle con limitate capacità motorie, visive ed uditive. In particolare sono garantiti i requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità, con le modalità e caratteristiche previste dalle normative vigenti.</p>	
<p>Art. 167 Ai requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità sono ammesse le deroghe previste dalla legislazione vigente, ed in particolare quelle relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i locali tecnici, il cui accesso è riservato ai soli addetti; - gli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra, compresi i piani interrati e porticati, per i quali è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, purché sia assicurata la loro installazione in tempi successivi - gli edifici, gli spazi ed i servizi pubblici esistenti, per i quali è ammessa deroga in casi di dimostrata impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali o impiantistici; - gli edifici soggetti a vincolo di cui alla ex legge 1497/1939 e ex legge 1089/1939, nei casi in cui le opere di adeguamento costituiscano pregiudizio ai valori storici ed estetici del bene tutelato. <p>Negli edifici residenziali unifamiliari ovvero plurifamiliari privi di parti comuni fruibili, è richiesto solo il requisito dell'adattabilità.</p>	<p>Dizione fuorviante rispetto ai 'tre livelli fuori terra'. Si veda art. 3.2.2 d.m. 236/89 secondo periodo</p>